

09 GIUGNO 2023

LA GESTIONE DEI FANGHI DELL'ALLUVIONE

I fanghi dell'alluvione sono trattati nelle:

- Ordinanza n. 66 del 18/05/2023
- Ordinanza n. 67 del 20/05/2023
- Ordinanza n. 73 del 26/05/2023
- Ordinanza n. 78 del 01/06/2023

I fanghi dell'alluvione

Cosa sono?

Si intendono le acque fangose, i limi e le terre derivanti da **fenomeni alluvionali o eventi franosi** (punto 1 ord. 67/2023 e punto 5 ord. 78/2023) richiamati anche con la definizione di sedimenti purchè non contaminati.

Dove?

- Possono provenire da **aree pubbliche e private**, da aree allagate, e quindi, a titolo esemplificativo, anche da strade e da **aree agricole** (punto 5 ord. 78/2023)
- Possono anche essere prelevati da **corsi d'acqua naturali e artificiali**, a seguito del crollo di arginature o trasportate dalle acque (punto 6 ord. 78/2023)

Competenze?

- Se insistenti su aree pubbliche, è competente il **Comune o il soggetto dallo stesso individuato**
- Se prevalentemente liquidi, è competente il **Gestore del servizio idrico integrato** (punto 5 ord. 73/2023)
- Se insistenti su terreni agricoli privati, il **proprietario** del terreno (punto 1 ord. 67/2023)
- Se nei corsi d'acqua e nelle relative pertinenze, l'**ente competente** per gli stessi (punto 6 ord. 78/2023)

La gestione dei fanghi dell'alluvione

Purché non contaminati in base alle valutazioni del possessore, possono essere gestiti in sito secondo le **buone pratiche** o raggruppati in aree dedicate in attesa di successivo utilizzo

punto 6
ord. 78/2023
punto 1
ord. 67/2023

Fanghi frammisti a rifiuti

Cosa sono?

RIFIUTI (EER 20 03 99): acque fangose, limi e terre derivanti da alluvione o frane **frammisti a rifiuti estranei** (ingombranti, RAEE, carta, legno, plastica, metalli, rifiuti pericolosi,...) (punto 2 ord. 67/2023)

Competenze?

- Il Soggetto Gestore del Servizio pubblico
- Il **Comune o i soggetti da loro individuati** sono competenti ad effettuare le operazioni di prelievo e conferimento fino al punto di raggruppamento (punto 2 ord. 67/2023)

La gestione dei fanghi frammisti ai rifiuti

Punto 2 ord.
67/2023 e
punto 7 ord.
78/2023

Nei punti di **primo raggruppamento/stoccaggio** può essere effettuata l'attività di **cernita, selezione e riduzione volumetrica**. Qualora negli stessi siti siano abbancati sia materiali che rifiuti, deve essere garantita una **netta separazione** tra gli stessi

Punto 4 ord.
67/2023

Dopo le operazioni di ispezione visiva o trattamento i sedimenti **cessano di essere considerati rifiuti** se:

- è esclusa la presenza di **contaminazioni** (idrocarburi) nonché di rifiuti estranei (carta, legno, plastica, metalli, rifiuti pericolosi, ...).
- presentano le **caratteristiche per essere utilizzati** per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e di piazzali, copertura di discariche, riempimenti, sistemazioni agrarie, tombamenti di cave e ripristini geomorfologici

Punto 6 ord.
67/2023

Il Comune (o il Soggetto dallo stesso individuato) e i soggetti che hanno effettuato le operazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono autorizzati a destinare i materiali agli utilizzi indicati previa **dichiarazione di rispetto dei requisiti**

Punto 7 ord.
67/2023

Il Comune dovrà comunicare i **quantitativi di rifiuti conferiti** al punto di raggruppamento ed i **quantitativi di materiali prodotti e avviati agli utilizzi** previsti

Grazie per l'attenzione

Emilia-Romagna. Il futuro lo facciamo insieme.